

**INFORMATIVA DA PARTE
DEGLI ENTI
EBA/GL/2020/07**

**“Esposizioni oggetto di misure
agevolative COVID 19”**

30/06/2021

VIVIBANCA

La tua banca per la vita

Premessa

Gli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA), relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19, richiedono di fornire informazioni qualitative e quantitative in merito alla tipologia di misure adottate.

La struttura dell'informativa è caratterizzata da tre template EBA.

Il template 1 riporta il valore contabile lordo delle esposizioni creditizie verso famiglie e imprese non finanziarie che beneficiano di moratorie con la distinzione tra performing e non performing. Con riferimento alle esposizioni è data evidenza del valore contabile lordo e delle perdite di valore accumulate e del dettaglio per le esposizioni oggetto di misure di concessione e per le esposizioni che hanno fatto registrare un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale. L'obiettivo del template è fornire una panoramica della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19.

Il template 2 fornisce informazioni sull'ammontare dei prestiti e delle anticipazioni oggetto di moratorie, in funzione della durata residua di tali moratorie. L'obiettivo del template è fornire una panoramica del volume dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative disaggregate in base alla durata residua delle moratorie stesse.

Il template 3 reca informazioni sui nuovi prestiti e sulle nuove anticipazioni non finanziarie concesse nel periodo di emergenza, che beneficiano di garanzie pubbliche. L'obiettivo del template è fornire una panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi da Covid-19.

La Banca sottolinea che, ad oggi, non è presente la casistica di nuove erogazioni con garanzia dello stato emessi in risposta alla crisi Covid 19, pertanto non si ritiene opportuno riportare il template numero 3.

Le misure sinora disposte dall'Autorità Governativa non riguardano i finanziamenti rateali concessi ai consumatori.

Per tale ragione, eventuali richieste di sospensione provenienti da clienti finanziati con il prodotto prestito personale e cqps/dpi, non sono automaticamente accoglibili ma potranno essere oggetto di valutazione da parte della banca, con particolare attenzione ai crediti ceduti pro soluto, con riferimento ai quali occorrerà chiedere preventivo assenso al cessionario.

Di seguito l'estratto dei provvedimenti che hanno disposto la sospensione dei pagamenti e le tipologie di finanziamenti e di titolari cui sono rivolti.

1. **Ordinanza della Protezione Civile del 29 febbraio 2020.**

L'ordinanza in questione prevede che i titolari di mutui relativi ad edifici ubicati nei comuni della "zona rossa"ⁱⁱ, ovvero di mutui *"strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola"* (aventi sempre la sede operativa nei suddetti comuni), possano, previa autocertificazione con indicazione del danno subito, chiedere la sospensione dei mutui *"fino alla cessazione dello stato di emergenza"*.

I titolari dei finanziamenti sopra indicati possono optare tra la sospensione della rata o della sola quota capitale.

Le Banche devono informare entro 30 giorni i mutuatari mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul sito web. In mancanza, rate sospese sino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

2. **D.L. 2 marzo 2020 n. 9 "Misure urgenti di sostegno alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".**

• **Articolo 6 "Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati".**

Si tratta dei beneficiari dei mutui concessi da Invitalia e finalizzati all'attrazione di investimenti ed allo sviluppo delle imprese. I titolari dei suddetti mutui agevolati, sempre ubicati nei comuni indicati nel DPCM 1° marzo 2020 (gli stessi di cui all'Ordinanza della Protezione Civile del 29 febbraio 2020), una sospensione di 12 mesi delle rate con scadenza non successiva al 31.12.2020, con corrispondente

allungamento del piano di ammortamento. Detto beneficio è subordinato all'assenza di contenziosi per il recupero del credito.

La richiesta viene inviata direttamente dai potenziali beneficiari a Invitalia.

Non riguarda pertanto le banche e gli intermediari finanziari.

- **Articolo 26 “Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”.**

Integra l'articolo 2 comma 479 della Legge 244/07 (che prevede la possibilità, con riferimento all'acquisto dei mutui della prima casa, di chiedere l'intervento del suddetto fondo per ottenere una sospensione dei pagamenti delle rate), prevedendo che anche la sospensione dal lavoro/riduzione orario di lavoro per almeno 30 giorni sia idoneo a conseguire i benefici legati all'intervento del fondoⁱⁱⁱ.

3. D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Cura Italia”).

- **Articolo 54.**

Estende l'applicazione del Fondo di solidarietà (sempre con riguardo ai Mutui prima casa) anche a lavoratori autonomi o professionisti che devono autocertificare di aver subito un calo del fatturato maggiore del 33% nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 causa emergenza coronavirus.

Il Fondo consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

- **Articolo 56.**

L'articolo in questione è applicabile alla clientela di ViViBanca e dispone per **microimprese, piccole imprese e medie imprese** come definite nella Raccomandazione UE del 6 maggio 2003 iv:

- a) la sospensione fino al 30 settembre 2020, della possibilità di revoca, totale o parziale, per le aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020;
- b) la proroga fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- c) la proroga fino al 30 settembre 2020 per i mutui ed altri finanziamenti rateali del pagamento di rate/canoni leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020.

N.B. La sospensione/proroga deve essere chiesta dall'impresa che autocertifica carenze di liquidità come conseguenza diretta dell'emergenza Covid - 19.

Non possono beneficiarne le imprese aventi esposizioni creditizie classificate come deteriorate (sofferenza, inadempienza probabile, scaduti continuativi oltre 90 giorni).

Il comma 6 dell'articolo in questione stabilisce inoltre che, per mitigare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell'epidemia causata dal Coronavirus, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, **alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (“il Fondo”). Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell'importo massimo garantito.**

La garanzia si estende a una quota degli importi così determinati:

- i) su ciascuna linea di credito prorogata, a una quota pari al 33 per cento del maggiore credito utilizzato tra la data dell'entrata in vigore del decreto e il 30 settembre 2020;
- ii) su un importo pari al 33 per cento dei prestiti in scadenza che hanno beneficiato di un allungamento della durata;
- iii) su un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state sospese.

- **Decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 (“Decreto Agosto”), - Art. 65:** proroga automatica delle moratorie sopra esposte sino al 31/01/2021

4. Moratoria ABI – Addendum 7 marzo 2020

Viene estesa ai prestiti contratti fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l'allungamento. **La moratoria è riferita ai finanziamenti alle piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica “COVID-19”.**

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.

Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Nell'accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo stesso.

5. Decreto-legge del 14 agosto 2020 n. 104

Sono state previste due ulteriori proroghe alle moratorie come di seguito indicato:

- **art. 1 comma 248 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020:**
Per imprese già ammesse alle misure di sostegno ex art. 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm. è stata prevista la proroga automatica, senza alcuna formalità, della moratoria sino al 30/06/2021, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria.
- **art.16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Sostegni-bis), entrato in vigore il 26 maggio 2021 (GU n.123 del 25-5-2021):**
Per imprese già ammesse alle misure di sostegno ex art. 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm. è stata prevista la possibilità di prorogare la moratoria in oggetto, limitatamente alla sola quota capitale, sino al 31/12/2021.

